

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4867

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTELEONE, BEVILACQUA, BORNACIN, BRIGNONE, BUCCIERO, CASTELLANI Carla, CIRAMI, CORSI ZEFFIRELLI, CUSIMANO, DE ANNA, DE CORATO, FLORINO, GERMANÀ, FIRRARELLO, LAURIA Baldassare, LO CURZIO, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANFREDI, MARRI, MAZZUCA POGGIOLINI, MEDURI, MELONI, MILIO, MINARDO, NAPOLI Bruno, NOVI, PASQUALI, PORCARI, PROVERA, RAGNO, RESCAGLIO, SELLA DI MONTELUCE, SERVELLO, SPECCHIA, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TURINI, VALLETTA, VENTUCCI, VERALDI e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2000

—————

Istituzione della Autorità garante della corretta diffusione della
informazione scientifica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni è apparso assai evidente l'interesse provato dall'opinione pubblica nei riguardi dell'informazione di tipo scientifico e non poche volte essa ha condizionato, se non indirizzato, scelte e decisioni da parte di organi istituzionali e sanitari. Da un certo punto di vista questa partecipazione è certamente un bene per tutti, in quanto è l'indice di quanto la gente comune sia interessata alle conoscenze ed al progresso scientifico e del suo desiderio di venire in possesso a tutto vantaggio del proprio e dell'altrui benessere.

Noi tutti però sappiamo che non è certo facile trasmettere una informazione tecnico-scientifica ad un pubblico che, da profano, può facilmente fraintendere o usare in maniera distorta la notizia e purtroppo già si sono verificati casi in cui una notizia diffusa in maniera falsa o distorta, a volte per imperizia a volte per negligenza, ha condizionato moltissimo la corretta informazione ed il suo

impatto sul pubblico. Non ci sembra quindi giusto che il pubblico venga a conoscenza di determinate problematiche solo in base alla visione personale di questa o quella testata giornalistica, soprattutto se questo può giungere, ad esempio, a condizionare delle scelte terapeutiche oppure creare uno stato di panico o di sfiducia nella scienza o nei servizi sanitari.

L'Autorità garante prevista in questo disegno di legge pertanto potrà e dovrà valutare le modalità secondo le quali sono state diffuse le notizie, l'impatto che esse avranno o hanno avuto sull'opinione pubblica e gli effetti prodotti e poter eventualmente intervenire sulle fonti e sulla stampa in generale per reimpostare il problema e quindi riporgerla al lettore nella sua giusta luce, prevenendo anche sanzioni amministrative, pecuniarie o di censura a carico di accertate responsabilità da parte dell'informazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante della corretta diffusione dell'informazione scientifica)

1. È istituita, con sede in Roma presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Autorità garante della corretta diffusione dell'informazione scientifica, di seguito denominata «Autorità», finalizzata alla valutazione della veridicità e della aderenza scientifica dell'informazione diffusa dagli organi di stampa in materia di ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

(Procedimento di nomina e durata dell'incarico)

1. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente e i membri dell'Autorità sono scelti tra esponenti nazionali della ricerca scientifica di chiara e comprovata fama nonché di riconosciuta indipendenza, con responsabilità di vertice all'interno di strutture pubbliche.

2. L'Autorità dura in carica tre anni e, allo scadere dell'incarico, non può essere riconfermata. Nel periodo di esercizio dell'incarico medesimo, i membri non possono esercitare alcuna attività professionale, né operare alle dipendenze di enti pubblici o privati o ricoprire uffici pubblici di alcun genere. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Art. 3.

(Funzionamento e gestione finanziaria dell'Autorità)

1. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti di apposito fondo stanziato nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La relativa gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui il bilancio medesimo si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Sia il bilancio preventivo che il rendiconto consuntivo della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le norme concernenti l'organizzazione dell'Autorità, quelle concernenti lo *status* giuridico ed il trattamento economico del personale, nonché quelle dirette a regolare la gestione delle spese, nei limiti delle disposizioni generali vigenti per la contabilità dello Stato e per il pubblico impiego. Il medesimo decreto determina la misura delle indennità spettanti al soggetto investito delle funzioni dell'Autorità.

Art. 5.

(Poteri dell'Autorità)

1. L'Autorità è organo che opera in piena indipendenza ed autonomia di giudizio. Essa esercita la vigilanza sulla corretta diffusione dell'informazione scientifica, sia essa radio-televisiva che su carta stampata; valuta altresì la veridicità delle notizie, la loro aderenza alla realtà scientifica, le modalità di trasmissione al pubblico nonché il rispetto della deontologia professionale da parte di chi divulga.

2. L'Autorità può, una volta accertata una infrazione nelle materie di cui al comma 1, disporre autonomamente la rettifica a mezzo stampa di notizie palesemente distorte o non aderenti alla realtà scientifica. Può inoltre ordinare indagini conoscitive o disporre l'audizione di persone coinvolte nei relativi procedimenti aventi ad oggetto la non corretta informazione scientifica.

4. Qualora siano accertate le responsabilità in materia di non corretta informazione scientifica, l'Autorità può ordinare la sospensione del responsabile o disporre eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.

5. Avverso i provvedimenti di cui al comma 3, può essere proposto ricorso in opposizione all'Autorità medesima che provvede, in merito, entro dieci giorni dalla proposizione del ricorso medesimo.

6. In ogni caso, avverso i provvedimenti dell'Autorità, è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le eventuali

infrazioni riscontrate e le pene o sanzioni comminate. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la predetta relazione al Parlamento per il relativo esame.

